

## Commenti

IL COMPLESSO EQUILIBRIO TRA ESIGENZE DI SALUTE PUBBLICA E DIRITTO DEL SINGOLO

### Per le imprese i paletti della privacy sul controllo dei green pass

LINKA ZANGARA

**O**ltremodo complesso il rapporto tra esigenze di sanità pubblica ed i diritti del singolo fra cui il diritto alla protezione dei dati personali. Dal 18 al 21 ottobre a Città del Messico si riuniranno 130 Autorità per la privacy. Dedicheranno particolare attenzione alla pandemia, green pass e certificati similari.

Il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 ha introdotto misure urgenti per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dal 15 ottobre al 31 dicembre, termine di cessazione dello stato di emergenza, è obbligatorio per l'accesso ai siti aziendali il possesso e l'esibizione su richiesta del green pass. L'obbli-

go si applica ai dipendenti ma anche a tutti coloro che accedono a qualsiasi titolo, come ad esempio componenti esterni di organi sociali, consulenti, addetti esterni a pulizia o sanificazione. Dall'obbligo sono esclusi soltanto i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 35309.

Nel rispetto del principio di minimizzazione, la certificazione, secondo quanto precisato dal Garante per la privacy, non deve comportare rilevazione di dati eccedenti le finalità perseguite ed in particolare la condizione sanitaria dell'interessato.

Il mancato possesso del green pass o la man-

cata verifica da parte del datore di lavoro può comportare l'irrogazione di sanzioni amministrative ad opera del prefetto sia per l'impresa che per il lavoratore. L'azienda può effettuare i richiesti controlli solo adottando apposita procedura scritta eventualmente da inserirsi nel Protocollo aziendale delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2/ Covid 19.

Dovrà dotarsi di verificatori, anche soggetti esterni, che potranno operare nei confronti dei dipendenti al momento dell'ingresso ai luoghi di lavoro, oppure nel corso dell'attività lavorativa o a campione.

Ai sensi della normativa sulla privacy, l'attività di verifica non può accedere a informazio-

ni in merito ai presupposti del green pass che ne hanno determinato il rilascio e/o la sua scadenza. Né è consentito richiedere copia della certificazione o registrarne i dati. I verificatori sono però legittimati a richiedere la visione del documento di identità dell'interessato.

Fondamentale rimane l'azione di sensibilizzazione dei lavoratori. Il possesso del green pass o di idoneo titolo di esenzione dalla campagna vaccinale è per legge condizione imperativa e inderogabile per l'accesso ai locali aziendali ma è anche tutela della salute e sicurezza. L'inevitabile assenza dal lavoro di dipendenti privi della certificazione, gravando sull'organizzazione aziendale potrebbe causare ritardi o mancato rispetto di obblighi contrattuali, con evidente lucro cessante e danno emergente che potrebbe legittimare la reazione aziendale sul piano della richiesta di risarcimento danni. ●